

La rieducazione religiosa nelle carceri italiane

Dal R.D. n. 787 del 18 giugno 1931(regolamento penitenziario in vigore nelle carceri italiane sino all'aprile del 1976)

Art. 142 Le pratiche collettive del culto cattolico sono obbligatorie. IL direttore e gli altri impiegati dello stabilimento devono assistere, per turno, alle funzioni religiose. Le preghiere, durante le funzioni religiose, sono fatte mentalmente e pronunciate dal solo cappellano e dai detenuti che siano stati autorizzati dalla direzione.

Art.143 Il detenuto che vuole cambiare religione deve presentare domandina scritta al direttore , il quale, dopo avere esaminato le cause che abbiano potuto influire su questa risoluzione, ne fa rapporto al Ministero.

Art. 144 I minori degli anni ventuno devono seguire la religione nella quale sono nati.

Art. 145 I detenuti in isolamento continuo assistono alle funzioni religiose restando nelle proprie celle ovvero nelle cellette che siano state costruite nella chiesa.

Art. 164 Mancanze punibili con la cella a pane ed acqua

.....

n. 12 contegno irriverente nell'assistere alle funzioni di culto